SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa;

Vista la delibera del 13 giugno 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 24 e 25 nonché l'inserimento dell'art. 32, disposizioni transitorie, nello statuto;

Ritenuto l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 24 e 25 nonché l'inserimento dell'art. 32 (Disposizioni transitorie) nello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

Scopi e attività

(Comma 1). L'Ente persegue lo scopo di contribuire alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente nel territorio ove ha operato la Cassa originaria.

Nella continuità degli scopi di pubblica beneficenza della Cassa di risparmio originaria, l'Ente riserva una quota pari ad 1/5 dei proventi di cui al successivo art. 4, secondo comma, all'assistenza delle categorie più bisognose.

(Comma 2). L'Ente opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

(Comma 3). Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Ente può compiere tutti gli atti ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 6.

Soci

(Comma 1). Il numero complessivo dei componenti l'assemblea dei soci, eletti o designati ai sensi del successivo art. 7, non potrà essere maggiore di 120 e non potrà scendere al di sotto di 90.

(Omissis).

Art. 7.

Modalità di acquisto della qualità di socio

(Comma 2). Entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte degli interessati di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, il consiglio di amministrazione deve verificare che le persone elette o designate siano in possesso dei requisiti medesimi e provvede alla loro proclamazione.

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione accerta, entro il mese di ottobre di ogni anno, il numero di soci da eleggere o designare in ciascuno dei due gruppi di cui al primo comma. Il presidente, sulla base del suddetto accertamento, invita istituzioni, enti ed organismi di cui all'art. 9, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al loro legale rappresentante, a provvedere alle designazioni nominative di rispettiva pertinenza

(Omissis).

Art. 10.

Cause di decadenza e motivi di incompatibilità

(Comma 1). I soci perdono tale qualità dopo dieci anni dalla data della proclamazione da parte del consiglio di amministrazione ovvero con il successivo compimento del mandato relativo alle cariche di consigliere di amministrazione o di revisore dell'ente; i soci scaduti possono essere confermati.

(Omissis).

Art. 11.

Assemblea dei soci

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera su:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché la destinazione dell'avanzo o la copertura del disavanzo di esercizio,

(Omissis);

c) la nomina dei componenti il collegio dei revisori nonché l'azione di responsabilità nei loro confronti;

d) la determinazione della indennità di carica al presidente, al vice presidente, agli amministratori ed ai componenti il collegio dei revisori, nonché la determinazione del rimborso forfettario delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico;

e) l'elezione dei soci di sua spettanza e la decadenza dalla qualità di socio, nei casi non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione;

f) le eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci.

(Omissis).

Art. 18.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a nove, ivi compreso il presidente ed il vice presidente.

(Comma 2). Il presidente ed il vice presidente vengono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno fra i componenti il cui mandato non sia scaduto. Essi durano in carica sino alla scadenza del mandato di un consigliere in corso alla data di nomina e possono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi compreso quello iniziale. Nel computo dei mandati sono ricompresi anche quelli di consigliere già consecutivamente svolti alla data di nomina.

(Omissis).

(Comma 6). Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

(Omissis).

Art. 19.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente che non siano espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto. Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti la nomina del presidente e del vice presidente.

(Omissis).

Art. 24.

Collegio dei revisori

(Omissis).

(Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea fra i soci con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori. Almeno uno dovrà essere iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, allorché verrà attivato, nel registro dei revisori contabili istituiti con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

(Comma 3). I revisori restano in carica per la durata di quattro anni e sono confermabili. I revisori scaduti rimangono ... *(Omissis).*

(Omissis).

(Comma 5). Assume la carica di presidente del collegio il membro iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, allorché verrà attivato, nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Nel caso facciano parte del collegio più revisori iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti ovvero nel registro dei revisori contabili, quando attivato, assume la presidenza del collegio il più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 25.

Compensi, pluralità di cariche e cumulo di compensi

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta una indennità di carica determinata dall'assemblea dei soci, costituita da un compenso annuo fisso e da una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutariamente previsti. Agli stessi spetta inoltre il rimborso a piè di lista — o anche in misura forfettaria con le modalità fissate dall'assemblea dei soci — delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 2). Il presidente, il vice presidente, i consiglieri e revisori dell'Ente, qualora non ricadano nelle incompatibilità previste dalla legge o da altri provvedimenti normativi, possono ricoprire contemporaneamente fino a tre cariche amministrative o di controllo in società o enti controllati direttamente o indirettamente dall'Ente stesso.

(Omissis).

Disposizioni transitorie

(Omissis)

Art. 32.

Cariche sociali

(Comma unico). Al fine di uniformare la durata delle cariche, il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa in carica alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria mantengono il loro ufficio per la durata di un quadriennio a decorrere da tale data.

94A5705

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 maggio 1994.

Revoca della dichiarazione di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina per la regione Marche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1992, n. 276, concernente il regolamento sul piano nazionale della profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto 2 novembre 1991 recante la dichiarazione di territorio indenne da brucellosi ovina e caprina per la regione Marche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1991;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Marche con la quale si comunica l'andamento dell'infezione brucellare nel territorio della regione medesima relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni nel campo della profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Considerato che il tasso d'infezione brucellare risulta superiore all'uno per cento, che non tutti gli allevamenti ovini e caprini del territorio regionale risultano controllati e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Marche;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 28 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio della regione Marche, la dichiarazione di indenne da brucellosi ovina e caprina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 254

94A5706

DECRETO 10 maggio 1994.

Revoca della dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1968, n. 234;

Visto il decreto 28 dicembre 1981 recante la dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina per la regione Valle d'Aosta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1982;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Valle d'Aosta con la quale si comunica l'andamento dell'infezione brucellare nel territorio della regione medesima relativamente all'attività svolta negli ultimi due anni nel campo della profilassi della brucellosi bovina;

Considerato che il tasso d'infezione bucellare risulta superiore all'uno per cento, e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Valle d'Aosta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 28 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio della regione Valle d'Aosta, la dichiarazione di indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 255

94A5707

DECRETO 2 luglio 1994.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per le province di Frosinone e Rieti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233;

Visto il decreto 25 febbraio 1971 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Rieti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 13 marzo 1971;

Visto il decreto 3 dicembre 1971 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Frosinone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Lazio con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nei territori delle province di Frosinone e Rieti relativamente all'attività svolta nell'anno 1993;

Considerato che il tasso d'infezione tubercolare risulta superiore all'uno per cento, che non tutti gli allevamenti risultano controllati e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite ai suddetti territori provinciali;

Esaminato l'andamento dell'infezione nell'ambito del territorio delle province di Frosinone e Rieti, in sede di commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 nella seduta del 14 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio delle province di Frosinone e Rieti, la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 256

94A5708

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 maggio 1994.

Disposizioni per la ripartizione dei posti delle dotazioni organiche provinciali presso scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, che prescrive la rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive in modo da assicurare una diversa distribuzione tra i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto conto dell'evoluzione demografica e dello sviluppo della popolazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, che trasferisce ai provveditori agli studi la competenza per la definizioni degli organici;

Visto l'art. 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, che dispone l'abrogazione di ogni disposizione relativa alla determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola elementare;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35;

Visto l'art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca nuove disposizioni per la rideterminazione degli organici del personale della scuola, modifcando e integrando anche i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive, fissati dal predetto art. 4 del decreto legislativo n. 35/1993;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 132, concernente disposizioni attuative della legge n. 537 sopracitata;

Ritenuta la necessità di impartire disposizioni per la ripartizione, tra le materie di insegnamento previste negli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei posti delle dotazioni organiche provinciali istituiti con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale n. 132;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dotazioni provinciali previste dalle tabelle allegate al decreto interministeriale n. 132 del 15 aprile 1994, concernente disposizioni sulla determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado, comprendono le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e all'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

2. Le dotazioni provinciali di personale docente da utilizzare per le finalità indicate dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 132 sopra citato sono determinate per differenza tra la dotazione complessiva ivi prevista, per ciascun grado di scuole in ogni provincia, e le cattedre e i posti istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Al fine di consentire la massima possibile corrispondenza alle esigenze indicate dal decreto interministeriale n. 132 già citato, all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), e), f)* e *g)*, le dotazioni organiche provinciali determinate per le stesse esigenze, relativamente all'istituzione secondaria di primo grado, sono preliminarmente ripartite in modo da assicurare a ciascuna classe di concorso un numero di posti non inferiore al 2 per cento delle cattedre e dei posti-orario costituiti nel complesso delle istituzioni scolastiche dello stesso grado.

2. Le ulteriori disponibilità di posti sono distribuiti in relazione alle finalità richiamate al comma 1, tenendo conto, peraltro, delle situazioni di soprannumero e delle cattedre in organico per ciascuna classe di concorso, salvo il disposto del comma 3.

3. Per gli insegnamenti di educazione fisica e di educazione tecnica il numero dei posti è definito in base alle situazioni di soprannumero accertate e, comunque, entro il limite del 4 per cento delle relative cattedre in organico.

Art. 3.

1. Per l'istruzione secondaria superiore, la dotazione organica determinata, per ogni provincia, ai sensi dell'art. 1, è ripartita tra le diverse classi di concorso secondo gli stessi criteri indicati all'art. 2, comma 1 e 2.

2. Per le discipline artistiche e artistico-professionali saranno successivamente determinate dotazioni organiche aggiuntive regionali, in relazione alle eccedenze di personale di ruolo rispetto alle cattedre e ai posti-orario delle stesse discipline, in ogni provincia di ciascune regione, e in numero, comunque, non superiore al 3 per cento delle cattedre e dei posti medesimi costituiti nell'anno scolastico 1993-1994.

3. I posti di sostegno già attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale con la tabella 4/*bis* annessa al decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 132, comma 3, debbono essere ripartiti per aree disciplinari, in esecuzione dell'art. 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo la tabella allegata.

4. La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già consolidati.

Roma, 26 maggio 1994

Il Ministro: D'ONOFRIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 200

ALLEGATO

SUDDIVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO PER AREE DISCIPLINARI

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

AREA DISCIPLINARE 1 - (AD01)

(Scientifica)

Codice		Descrizione
A015	XV	Chimica
A016	XVI	Chimica agraria
A017	XVII	Chimica industriale
A044	XLIV	Fisica
A045	XLV	Fisica, impianti nucleari e tecnol. relative
A046	XLVI	Geografia
A047	XLVII	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
A048	XLVIII	Igiene, anat., fisio., pato., appa. masti.
A050	L	Igiene, anat., fis., pat. e tecnol. oculistica
A051	LI	Igiene mentale e psichiatria infantile
A063	LXIII	Matematica
A064	LXIV	Matematica applicata
A065	LXV	Matematica e fisica
A078	LXXVIII	Mineralogia e geologia
A086	LXXXVI	Scienze naturali, chimica e geografia
A087	LXXXVII	Sc. nat., fitopat., entom. agr., microb.

AREA DISCIPLINARE 2 - (AD02)

(Umanistica - Linguistica - Musicale)

Codice		Descrizione
A021	XXI	Cultura ladina
A037	XXXVII	Ed. musicale negli ist. istr. sec. II grado
A042	XLII	Filosofia e scienza dell'educazione
A043	XLIII	Filosofia e scienza dell'educaz. e storia
A058	LVIII	Italiano negli istituti di lingua slovena
A059	LIX	Italiano negli istituti di lingua tedesca
A066	LXVI	Lettere ist. istr second. di II grado
A067	LXVII	Lettere ist. II grado di lingua slovena
A068	LXVIII	Lettere ist. II grado lingua tedesca
A069	LXIX	Lettere latino nei licei e nell'ist. magis.
A070	LXX	Lettere latino ist. di lingua slovena
A071	LXXI	Lettere latino negli ist. lingua tedesca
A072	LXXII	Lettere, latino, greco liceo classico
A073	LXXIII	Lettere, latino, greco lingua slovena
A074	LXXIV	Lettere, latino, greco ist. lingua tedesca
A082	LXXXII	Psicologia sociale pubbliche relazioni
A092	XCII	Storia dell'arte
A111	CXI	Ted. (sec. lin.) istit II grado lingua italiana prov
A112	CXII	Ted. (sec. lin.) istit. II grado lingua italiana prov. Bolzano
A115	CXV	Vita di relaz. ist. prof. non vedenti
A262	LXII	Lingua e letteratura straniera (francese)
A362	LXII	Lingua e letteratura straniera (inglese)
A462	LXII	Lingua e letteratura straniera (spagnolo)
A562	LXII	Lingua e letteratura straniera (tedesco)
A662	LXII	Lingua e letteratura straniera (russo)
A762	LXII	Lingua e letteratura straniera (albanese)
A862	LXII	Lingua e letteratura straniera (sloveno)

AREA DISCIPLINARE 3 - (AD03)

(Tecnico - Professionale - Artistica)

Codice		Descrizione
A001	I	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
A002	II	Arte del disegno animato
A003	III	Arte del tessuto
A004	IV	Arte del vetro
A005	V	Arte della ceramica
A006	VI	Arte della fotografia
A007	VII	Arte della grafica pubblicitaria
A008	VIII	Arte della scenotecnica
A009	IX	Arte mineraria

Codice		Descrizione
A010	X	Arti dei metalli e dell'oreficeria
A011	XI	Arti della grafica e dell'incisione
A012	XII	Arti della moda e del costume
A018	XVIII	Circol. aerea e telecom aeronautiche
A019	XIX	Costruzioni navali e teoria della nave
A020	XX	Costruz., tecnol. delle costruz. e dis. tec.
A022	XXII	Dattil. tecn. duplic., calc. e cont. a macch.
A023	XXIII	Discipline e tecniche commerc. e aziend.
A024	XXIV	Discipl. geom. architett. e arredamento
A025	XXV	Discipline giuridiche ed economiche
A026	XXVI	Discipline pittoriche
A027	XXVII	Discipline plastiche
A028	XXVIII	Disegno tecnico
A029	XXIX	Disegno tecnico e artistico
A030	XXX	Disegno e modellazione odontotecnica
A032	XXXII	Disegno e storia dell'arte
A033	XXXIII	Economia delle comunità
A040	XL	Elettronica
A041	XLI	Elettrotecnica
A052	LII	Impianti elettrici e costr. elettromecc.
A053	LIII	Informatica gestionale
A054	LIV	Informatica industriale
A061	LXI	Linguaggio per cinematografia e televis.
A075	LXXV	Meccanica, macchine e disegno
A076	LXXVI	Mecc. macch., termotecn., imp. termot. dis.
A077	LXXVII	Merc. grafica, imp. grafici e disegno
A079	LXXIX	Modellistica ind e tecnol confez ind.
A080	LXXX	Navigazione aerea meteorologia aeronaut.
A081	LXXXI	Navigaz., arte navale ed el. costr. navali
A083	LXXXIII	Scienze dell'alimentazione
A084	LXXXIV	Scienze agrar., tecn. gestione aziendale
A089	LXXXIX	Stenografia
A090	XC	Stenografia ist. II grado lingua slovena
A091	XCI	Stenografia ist. II grado lingua tedesca
A093	XCIII	Tecnica della registrazione del suono
A094	XCIV	Tec ripresa cinematografica televisiva
A095	XCV	Tecnica e organ. prod cinematrogr. e TV
A096	XCVI	Tecnica fotografica
A097	XCVII	Tecniche turistiche ed alberghiere
A098	XCVIII	Tecnologia ceràmica
A099	XCIX	Tecnologia delle arti applicate
A100	C	Tecn. fotografica, cinematografica, e telev.
A101	CI	Tecnol., imp. e dist. ind. alimen. e cereal.
A102	CII	Tecnologia meccanica
A103	CIII	Tecnologia meccanica della orologeria
A104	CIV	Tecn. mecc., imp. mat. plast., cart. e disegno
A105	CV	Tecn. meccanica, imp. industr. e disegno
A106	CVI	Tecn. meccanica, imp. metallurg. e disegno
A107	CVII	Tecnologia odontotecnica
A110	CX	Tecn. tessile e maglieria
A114	CXIV	Topog. dis., costr. rur., mec. agr. eserc.
A116	CXVI	Zootecnica e scienza prod. animale
A117	CXVII	Stenografia e dattilografia
A118	CXVIII	Sten., datt. ist. II grado lingua slovena
A119	CXIX	Sten., datt. ist. II grado lingua tedesca
A214	XIV	Arte della stampa e del restauro del libro
C010	I	Esercitazioni aeronautiche
C020	II	Attività pratiche speciali
C030	III	Esercitazioni di assistenza all'infanzia
C040	IV	Eserc. modell. form. plast. fogg. e rifin.
C050	V	Esercitazioni ceramiche di decorazione
C060	VI	Esercitazioni di circolazione aerea
C070	VII	Esercitazioni di comunicazioni
C090	IX	Esercitaz. di disegno artist. di tessuti
C100	X	Esercitazioni di economia domestica
C110	XI	Esercitazioni nautiche
C120	XII	Esercitazioni di odontotecnica
C130	XIII	Eserc. off. mecc., agric. e di macch. agric.
C160	XVI	Esercitazioni di sartoria
C180	XVIII	Eserc. di teoria navale o di costr. navali
C190	XIX	Esercitazioni agrarie
C200	XX	Eserc. pratiche centralinisti telefonici
C210	XXI	*Gabinetto fisioterapico*
C220	XXII	Lab. aerotecnica, costr. e tecnol. aeronaut.
C230	XXIII	Laborat. di chimica e chimica industriale
C240	XIV	Laborat. per le industrie ceramiche
C250	XXV	Laborat. di progett. tecn. per la ceramica
C260	XXVI	Laborat. di tecnica microbiologica
C270	XXVII	Laborat. elettronica e reparti di lavoraz.
C280	XXVIII	Laboratorio di elettrotecnica
C290	XXIX	Laborat. fisica atomica e nucleare e strum.
C300	XXX	Laboratorio di fisica e fisica applicata
C310	XXXI	Esercitazioni pratiche di ottica
C320	XXXII	Lab. ind. cerealicole, offic. e macch. agr.
C330	XXXIII	Laboratorio di macchine a fluido
C340	XXXIV	Lab. meccanica e tecnol. e reparti lavor.
C350	XXXV	Laboratorio e reparti di lav. legno
C360	XXXVI	Laboratorio di oreficeria
C370	XXXVII	Lab. tecnol. cartaria ed eserc. cartiera
C380	XXXVIII	Lab. tecnol. tessile, maglieria, off. etc.
C390	XXXIX	Lab. e rep. lavoraz. per arti grafiche
C400	XL	Lab. e rep. lavorazione per ind. mineraria
C410	XLI	Lab. tecn. edilizia ed eserc. topografia
C420	XLII	Lab. tecn. marmo, rep. scultura e model.
C430	XLIII	Lab. tecn. marmo, rep. architett. macchine

Codice		Descrizione
C440	XLIV	Massochinesiterapia
C450	XLV	Rep. lavoraz. arti fotografiche
C460	XLVI	Rep. lavoraz. montaggio cinem. e televisivo
C470	XLVII	Rep. lavoraz. ripresa cinem. e televisiva
C480	XLVIII	Addetto all'ufficio tecnico
C490	XLIX	Rep. lavoraz. registrazione suono
C500	L	Laboratorio informatica gestionale
C510	LI	Laboratorio informatica industriale
C520	LII	Esercitazioni di pratica professionale
C530	LIII	Esercitazioni di tecnologia ceramica
C540	LIV	Tecnica dei serv. ed eserc. prat. di cucina
C550	LV	Tecn. serv. ed eserc. pratiche di sala e bar
C560	LVI	Eserc. di portineria e pratica di agenzia
C570	LVII	Tecnica dei servizi e pratica operativa
C580	LVIII	Lab. di costr., vernic., e rest. strum. ad arco
C590	LIX	Conversazione in lingua straniera
D601	I	Arte della lavorazione dei metalli
D602	II	Arte della oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
D603	III	Arte del disegno di animazione
D604	IV	Arte della ripresa e montaggio per il disegno animato
D605	V	Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti
D606	VI	Arte delle lavorazioni del vetro e della vetrata
D607	VII	Arte del restauro della ceramica e del vetro
D608	VIII	Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
D609	IX	Arte della formatura e foggiatura
D610	X	Arte della fotografia e della cinematografia
D611	XI	Arte della xilografia, calcografia e litografia
D612	XII	Arte della serigrafia e della fotoincisione
D613	XIII	Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
D614	XIV	Arte del taglio e confezione
D615	XV	Arte della decorazione pittorica e scenografica
D616	XVI	Arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica
D617	XVII	Arte della legatoria e del restauro del libro
D618	XVIII	Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio
D619	XIX	Arte delle lacche, della doratura e del restauro
D620	XX	Arte del mosaico e del commesso
D621	XXI	Arte della lavorazione del marmo e della pietra
D622	XXII	Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del vetro e del cristallo

AREA DISCIPLINARE 4 - (AD04)

(Motoria e sportiva)

Codice		Descrizione
A035	XXXV	Educazione fisica secondo grado

94A5709

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. per la riconversione delle produzioni bieticole delle zone di Crotone, Policoro, Latina ed Avezzano (progetto Campoverde).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209 che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero prevede l'aggiornamento del piano settoriale con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1991, con la quale sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero e

riconfermate, in aderenza alla normativa sopra richiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS di cui alla delibera del 12 giugno 1984;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 13 marzo 1994, che ha, tra l'altro, impegnato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a presentare entro sessanta giorni dalla data di registrazione della suddetta delibera un piano globale per la riconversione a colture ortofrutticole delle produzioni bieticole saccarifere delle zone di Latina, Avezzano, Crotone e Policoro;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1993, concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la convocazione di una o più riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;

Visto il piano di intervento redatto sulla base dell'attuale situazione dei settori interessati, proposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 31634 del 1° aprile 1994, il quale prevede la costituzione di più società, tra loro coordinate, per la realizzazione di un progetto integrato, denominato «Campoverde», in grado di assecondare la riconversione del settore bieticolo verso produzioni ortofrutticole, sia fresche che trasformate, e produzioni vivaistiche ed accessorie al vivaismo, strettamente correlate al miglioramento delle condizioni di produzione ortofrutticola;

Vista la nota presentata nella seduta del Comitato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con la quale si richiede di dare immediato avvio alle iniziative previste dal progetto nei campi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per un investimento azionario RIBS di lire 16.950 milioni ed erogazione di finanziamenti da parte della medesima RIBS per lire 20.108 milioni;

Considerato che in dette società si prevede un ruolo determinante da parte di soggetti imprenditoriali capaci di offrire concreti sbocchi commerciali alle produzioni;

Visto il concerto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato espresso con nota n. 35618 del 12 aprile 1994;

Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13 luglio 1993;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato nelle sue linee generali il piano relativo alla riconversione del settore bieticolo saccarifero e di sostegno all'occupazione del Mezzogiorno continentale di cui alle premesse che viene a far parte integrante della presente delibera.

La RIBS S.p.a. è autorizzata a partecipare nelle seguenti società, da costituire successivamente alla data di registrazione da parte della Corte dei conti della presente delibera e per gli scopi da questa previsti:

Campoverde;
Campoverde Policoro;
Campoverde Crotone;
Campoverde Fucino;
Campoverde Fondi;

Policoro Serre Campoverde;
Latina Serre Campoverde;
Crotone Serre Campoverde;

Campoverde vivai;
Allione Sud;
Centro sviluppo nuove tecnologie,

per una quota complessiva di partecipazione fino a lire 19.080 milioni con versamenti contestuali a quelli degli altri soci — Conerpo, Allione, Civitalia e produttori locali associali per un totale di lire 49.832 milioni — secondo le modulazioni annue previste dal progetto.

Nell'ambito dei programmi multiregionali finanziati dal FEOGA orientamento dei relativi quadri comunitari di sostegno 1994-1999, verranno presentati per il cofinanziamento comunitario specifici segmenti del piano in quanto compatibili con le linee generali previste dall'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2081/93 citato in premessa, ferma restando la possibilità per le regioni interessate, di prevedere cofinanziamenti per segmenti del piano nei rispettivi quadri comunitari di sostegno.

Al fine di dare immediata attuazione alle iniziative di trasformazione e di commercializzazione previste nel progetto la RIBS S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere partecipazioni nelle società Campoverde, Campoverde Policoro, Campoverde Crotone, Campoverde Latina, Campoverde Fucino, Allione Sud, Centro sviluppo nuove tecnologie, per un complessivo di lire 16.950 milioni con versamento contestuale di lire 20.514 milioni da parte degli altri azionisti (Conerpo, Allione e produttori locali associati).

La RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare finanziamenti per un importo massimo di lire 20.108 milioni alle condizioni usualmente praticate. Il volume globale delle risorse concesse dalla RIBS S.p.a. consentirà di finanziare un programma di investimenti delle predette società per complessive lire 57.572 milioni.

In caso di approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee dei cofinanziamenti richiesti per il piano nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno, la RIBS S.p.a. è autorizzata a recuperare in tutto o in parte il predetto finanziamento di lire 20.108 milioni.

La RIBS S.p.a. dovrà definire le modalità ed i tempi di erogazione delle prodette risorse finanziarie in armonia con l'attuazione del piano di intervento nonché le garanzie reali e/o personali da ottenere dalla società, dai soci e/o da terzi a fronte delle stesse anticipazioni.

La RIBS S.p.a. è autorizzata, ad adottare nel corso della realizzazione del Piano, previa delibera del proprio consiglio di amministrazione, le varianti tecniche ed economiche che si rendessero necessarie al fine di una migliore utilizzazione dei finanziamenti pubblici e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; di tali variazioni dovrà essere data preventiva comunicazione al CIPE. Eventuali variazioni finanziarie del piano, ancorché nei limiti degli impegni finanziari assunti, dovranno in ogni caso essere sottoposte al CIPE.

La RIBS S.p.a. potrà dare attuazione al piano di intervento dopo l'assenso comunitario o la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di notifica del piano alla Commissione delle Comunità europee da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Al fine di consentire al CIPE una puntuale verifica dello stato di attuazione del programma, della reale entità delle somme impegnate e dell'esatta quantificazione dell'apporto comunitario nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno relativi ai fondi strutturali, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sottoporrà al Comitato entro il luglio 1995 una relazione sullo stato di attuazione del programma accompagnata da una proposta di aggiornamento del programma stesso relativo agli anni successivi.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 196

94A5730

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Assegnazione di risorse finanziarie per interventi nella regione Abruzzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/92, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/92, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede fra l'altro la possibilità di riprogrammare i finanziamenti revocati;

Vista la propria delibera del 30 maggio 1991, con la quale è stata approvata, nell'ambito dell'assegnazione di lire 550 miliardi per interventi compresi nel terzo piano annuale di attuazione - Azione organica n. 2 «Sostegno all'Innovazione», la realizzazione da parte dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Campobasso del «Centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia in scienze biomediche», per un importo di lire 70 miliardi;

Viste le proprie delibere del 25 e del 31 marzo 1992, con le quali è stata approvata la realizzazione, presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, del «Centro di ricerca CE.S.I. (Centro scienze dell'invecchiamento)», con un'assegnazione finanziaria complessiva di lire 57 miliardi, gravante sul predetto stanziamento complessivo di lire 550 miliardi, previsto per l'azione organica n. 2 «Sostegno all'innovazione»;

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993 con la quale si è proceduto, tra l'altro, al recupero di risorse non impegnate — a valere sullo stanziamento di lire 550 miliardi disposto dal terzo piano annuale di attuazione a favore di interventi rientranti nell'azione organica n. 2 — «Sostegno all'innovazione»;

Considerato che l'importo effettivo da recuperare, a valere sul predetto stanziamento di lire 550 miliardi, ammonta a lire 423 miliardi, in luogo della somma di lire 478,5 miliardi di cui alla richiamata delibera del 19 ottobre 1993;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono confermate le assegnazioni a suo tempo disposte con le proprie deliberzioni del 30 maggio 1991, del 25 e del 31 marzo 1992, di cui alle premesse.

2. Il recupero delle risorse non impegnate, a valere sullo stanziamento di lire 550 miliardi disposto dal terzo piano annuale di attuazione per gli interventi ricompresi nell'azione organica n. 2 «Sostegno alla innovazione», è conseguentemente limitato all'importo di lire 423 miliardi, in luogo della somma di lire 478,500 miliardi indicata nella propria delibera del 19 ottobre 1993 richiamata in premessa.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 204

94A5731

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994.

Assegnazione della somma di L. 13.296.785.887 alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente:

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti), dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 29 marzo 1994 concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 13.296.785.887 sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1994;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

Per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria è assegnata direttamente alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 13.296.785.887, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo le quote afferenti ciascuna regione e provincia autonoma come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994 - PARTE CORRENTE

AMMORTAMENTO MUTUI PRE-RIFORMA
CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Regioni e province autonome		Assegnazioni
Piemonte	L.	427.290.376
Valle d'Aosta	»	330.262.422
Lombardia	»	588.747.057
Provincia autonoma di Bolzano	»	85.444.708
Provincia autonoma di Trento	»	111.758.396
Veneto	»	1.377.579.766
Friuli-Venezia Giulia	»	221.358.543
Liguria	»	429.691.877
Emilia-Romagna	»	587.900.040
Toscana	»	1.092.810.438
Umbria	»	1.077.099.572
Marche	»	813.365.631
Lazio	»	1.359.225.936
Abruzzo	»	681.563.587
Molise	»	122.185.537
Campania	»	1.059.835.691
Puglia	»	1.017.297.145
Basilicata	»	566.215.309
Calabria	»	1.002.483.441
Sicilia		241.177.905
Sardegna	»	103.492.510
Totale	L.	13.296.785.887

94A5732

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994.

Assegnazione della somma di L. 3.951.389.255 alle regioni e province autonome interessate per il finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e loro familiari, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Vista la precedente deliberazione del 25 marzo 1992 con la quale era stato accantonato sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1992, un importo forfettario, comprensivo della quota per l'assistenza agli hanseniani;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1992, occorre assegnare alle regioni e province autonome interessate le quote di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 aprile 1994;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 aprile 1994;

Delibera:

È assegnata, per il finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e loro familiari, alle regioni e province autonome interessate, la somma di L. 3.951.389.255 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1992.

Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 205

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1992 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO ASSISTENZA HANSENIANI

Regioni e province autonome		Assegnazioni
—		—
Piemonte	L.	45.364.000
Valle d'Aosta	»	—
Lombardia	»	37.929.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	—
Provincia autonoma di Trento	»	19.764.000
Veneto	»	16.857.060
Friuli-Venezia Giulia	»	—
Liguria	»	559.678.000
Emilia-Romagna	»	27.422.525
Toscana	»	126.348.600
Umbria	»	—
Marche	»	22.932.000
Lazio	»	54.900.000
Abruzzo	»	34.017.320
Molise	»	37.332.000
Campania	»	278.035.000
Puglia	»	1.171.566.000
Basilicata	»	9 855 000
Calabria	»	658.938.750
Sicilia	»	649.700 000
Sardegna	»	200.750.000
Totale . . .	L.	3.951.389 255

94A5710

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994.

Assegnazione della somma di L. 134.000.000.000 alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 marzo 1994, concernente l'assegnazione agli istituti zooprofilattici sperimentali, a titolo di acconto, della somma di lire 134 miliardi, a fronte di una disponibilità di 138 miliardi di lire a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1994;

Tenuto conto, in particolare, che per la suddetta assegnazione, i predetti criteri e parametri di riparto adottati sono gli stessi utilizzati per l'anno 1993, e che il Ministero della sanità procederà alla ripartizione della quota residua non appena verranno definiti nuovi criteri da parte di un gruppo di lavoro nell'ambito della Conferenza Stato-regioni;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 30 marzo 1994;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, la somma di L. 134.000.000.000, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente anno 1994.

La predetta somma di L. 134.000.000.000 è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 207

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Istituti	Assegnazioni (in milioni di lire)
Torino	15.081
Brescia	31.059
Padova	17.113
Perugia	8.816
Roma	13.650
Teramo	9.363
Portici	9.290
Foggia	8.330
Palermo	10.763
Sassari	10.535
Totale	134.000

94A5711

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cambiamento di denominazione della rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazione Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (I.F.A.D.).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (I.F.A.D.) assume la denominazione di rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso le organizzazioni delle Nazioni Unite in Roma.

Il presente decreto, che verrà trasmesso agli organi preposti al controllo previsto dalla legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1994

Il Ministro: MARTINO

94A5734

Autorizzazione all'associazione «AIBI», in Melegnano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Honduras

Con decreto del Ministro degli affari esteri 8 agosto 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «AIBI», con sede in Melegnano (Milano), è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, su tutto il territorio nazionale, ed anche nel Paese straniero sottoindicato:

Honduras.

94A5719

Autorizzazione al Governo della Repubblica islamica dell'Iran ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 5 luglio 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 26 luglio 1994, viene autorizzata l'ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran, per conto del proprio Governo, ad acquistare dieci appartamenti da destinare a civile abitazione. Tale acquisto non gode del regime tributario agevolato consistente nelle esenzioni delle imposte di registro ipotecarie e catastali.

94A5735

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 agosto 1994

Dollaro USA	1588,13
ECU	1917,19
Marco tedesco	1004,83
Franco francese	293,23
Lira sterlina	2437,78
Fiorino olandese	895,18
Franco belga	48,809
Peseta spagnola	12,102
Corona danese	254,55
Lira irlandese	2406,33
Dracma greca	6,622
Escudo portoghese	9,873
Dollaro canadese	1158,37
Yen giapponese	15,850
Franco svizzero	1192,74
Scellino austriaco	142,79
Corona norvegese	229,18
Corona svedese	205,00
Marco finlandese	310,67
Dollaro australiano	1179,50

94A5771

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è stata prorogata, per un periodo di sei mesi, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Garbagnate Due», con sede in Garbagnate (Milano), e ne è stato nominato commissario governativo il rag. Ettore Fontana, viale Piave, 5 Milano, in sostituzione del dott. Mario Caizzone, via S. Maria Fulcorina, 19, Milano.

Con provvedimento ministeriale in data 9 agosto 1994, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile il sig. Sassu Sergio è stato nominato liquidatore della società cooperativa «La Fornitura - Società cooperativa a r.l. fra il personale delle ferrovie complementari della Sardegna, compartimento di Macomer», con sede in Macomer (Nuoro), in sostituzione del sig. Muzzetto Graziano, deceduto.

94A5736

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Festival Musicarchitettura di Gerace 1994

(Estrazione del 21 agosto 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Festival Musicarchitettura di Gerace 1994, estrazione del 21 agosto 1994, in Roma:

A) *Premi di prima categoria*

1) Biglietto serie I n. 27898 di lire 2 miliardi abbinato all'opera lirica Traviata,

2) Biglietto serie G n. 55877 di lire 250 milioni abbinato all'opera lirica Aida;

3) Biglietto serie O n. 77837 di lire 100 milioni abbinato all'opera lirica Tosca.

B) *Premi di seconda categoria.*

Premi di lire 30 milioni cadauno:

1) Biglietto serie	A	n.	63335
2) Biglietto serie	B	n.	29649
3) Biglietto serie	D	n.	27660
4) Biglietto serie	E	n.	29449
5) Biglietto serie	F	n.	62472
6) Biglietto serie	I	n.	24420
7) Biglietto serie	M	n.	15381
8) Biglietto serie	N	n.	25610
9) Biglietto serie	N	n.	58427
10) Biglietto serie	Q	n.	07951
11) Biglietto serie	Q	n.	08210
12) Biglietto serie	Q	n.	29769
13) Biglietto serie	Q	n.	96439
14) Biglietto serie	R	n.	90341
15) Biglietto serie	S	n.	72836
16) Biglietto serie	V	n.	24193

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie I n 27898 L. 2.500.000;

2) Biglietto serie G n. 55877 L. 1.000.000;

3) Biglietto serie O n. 77837 L. 900.000.

Ai venditori dei sedici biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

94A5733

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria (Verbicaro provincia di Cosenza), società cooperativa a responsabilità limitata, in Verbicaro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 22 agosto 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria (Verbicaro provincia di Cosenza), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verbicaro (Cosenza) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 12 agosto 1994, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Franco Pillitteri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A5737

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 6 agosto 1994 concernente: «Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 17 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al ventunesimo rigo, dove è scritto: «*Donilac*», si legga. «*Dolinac*»

94A5750

Comunicato dell'Università di Milano relativo all'estratto di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 63, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «architettura degli *elaborati* (sede di Crema)», si legga: «architettura degli *elaboratori* (sede di Crema)».

94A5751

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300